

BANDO

Oggetto: Legge 9 dicembre 1998 n°431 articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2023.

Si rende noto che la Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 29/5 del 8/09/2023 ha autorizzato i Comuni ad aprire i termini per la presentazione delle domande di accesso ai benefici della L. 431/1998 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" per l'anno 2023(ai sensi dell'articolo 11 della Legge 9/02/1998, n°431, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 290 del 19 luglio 2021 integrato con decreto della infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13/07/2022). Tali risorse del fondo sono ripartite sulla base del fabbisogno storico valutato negli ultimi tre anni (anno 2020, mesi gennaio-aprile anno 2021 e anno 2022).

Il Comune predispone la graduatoria provvisoria e definitiva dei beneficiari ed effettua la liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore.

Requisiti per l'accesso ai contributi:

- 1) Cittadinanza italiana o di stato appartenente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare gli stranieri titolari di carta di soggiorno/permesso di soggiorno in corso di validità, ai sensi della vigente normativa in materia.
- 1) Residenza anagrafica nel Comune di Iglesias, che deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
- 2) Titolarità di un contratto di locazione di durata a norma della vigente normativa avente la seguente tipologia:

Concordato (durata minima 3 anni + 2). Il Canone è fissato da un accordo territoriale
tra Comune e Associazione degli Inquilini e dei proprietari);
Libero (durata minima 4 anni + 4). Il canone è stabilito tra proprietario e locatario;
Transitorio ex art. 5 della Legge n. 431 del 1998.
Contratto di locazione di unità immobiliari di proprietà pubblica destinate alla locazione
permanente di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n.2523/2001 (ESCLUSI
quindi alloggi ERP a canone sociale di cui alla L.R.n.13 del 1989;

Tale contratto deve riferirsi ad un alloggio ad uso abitativo primario di proprietà privata o pubblica nel solo caso sopra specificato ubicato nel Comune di Iglesias e regolarmente registrato, il cui canone incida:

- a) in misura non inferiore al 14% del reddito Isee del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni minime Inps (fascia A).
- b) in misura non inferiore al 24% del reddito Isee del nucleo familiare non superiore a quello convenzionale previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (fascia B).
- 3) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle

esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. É considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978, n°392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona.

- 4) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n°392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie.
- 5) Assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.

Il limite di reddito previsto per l'accesso ai benefici è quello stabilito con la deliberazione della Giunta Regionale n. 29/05 del 08/09/2023, e successiva nota integrativa RAS n. prot. 37878 del 20/09/2023 come in appresso descritto:

- Fascia A: reddito Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare anno 2023 uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime Inps (€ 14.657,24) e il rimborso non può essere superiore a € 3.098,74;
- b. Fascia B: reddito Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare anno 2023 uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 16.744,00 e il rimborso non può essere superiore a € 2.320,00;

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo da assegnare non può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la fascia A o al limite di € 2.320,00 per la fascia B o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%).

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai punti 3), 4) e 5) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso nonché al momento dell'erogazione del contributo.

La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche solo un componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione

stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica destinate alla locazione permanente di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n.2523/2001 (ESCLUSI quindi alloggi ERP a canone sociale di cui alla L.R.n.13 del 1989. Ciascun Comune può attribuire sino al 10% delle risorse assegnate dalla Regione ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica. Inoltre, i Comuni possono destinare le eventuali risorse non utilizzate, per i titolari di contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica in alloggi di proprietà privata, o viceversa, anche oltre il limite del 10% dello stanziamento.

Cause di esclusione

Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.

Non sono ammessi a contributo gli utenti già percettori della quota B di affitto del reddito/pensione di cittadinanza. La suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte attraverso il portale del cittadino, tramite l'autenticazione, esclusivamente sul "Portale del Cittadino" dei "Servizi Sociali online" del Comune di Iglesias all'indirizzo https://sociali.dgegovpa.it/iglesias (presente anche sulla home page del sito ufficiale del Comune) tramite credenziali Spid o CIE, per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di informatizzare tutte le procedure, permettendo di rendere il procedimento amministrativo più celere e trasparente e di avviarsi verso l'eliminazione o comunque l'utilizzo minimo indispensabile della carta.

Considerato che il Comune di Iglesias predispone il sopracitato bando assicurando la massima pubblicità sul sito istituzionale del Comune, dando scadenza per la presentazione delle domande dal 10/10/2023 al 15/11/2023 ed inoltre deve contenere, ai sensi dell'articolo 48 del D.P.R. n. 445/2000, la formulazione delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti i requisiti richiesti dal presente bando generale di concorso.

Gli interessati devono obbligatoriamente allegare alla domanda in copia fotostatica conforme all'originale, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445:

- 1 copia del contratto di locazione debitamente registrato ed in regola con le registrazioni annuali;
- 2 Mod. F24 Elementi Identificativi per il pagamento dell'imposta di registro dell'anno incorso (ad eccezione di coloro i quali hanno aderito al regime fiscale della Cedolare Secca);
- 3 Ricevuta rilasciata al locatario da parte dell'Agenzia delle Entrate o Dichiarazione resa da parte del proprietario dell'immobile in caso di adesione al regime fiscale della Cedolare Secca:
 - 4. Titolo di Soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari);
- 5. Eventuale certificazione attestante la disabilità/invalidità di uno o più componenti il nucleo familiare (invalidità civile, L. 104/92).

Liquidazione

Si rammenta che per procedere alla liquidazione delle somme, si necessita che le ricevute di

pagamento del canone rilasciate dal locatario dell'immobile, corredate da marca bollo, qualora l'importo sua superiore ad euro 77,47 (non verranno prese in considerazione ricevute di bonifico), vengano consegnate presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Iglesias, dal 01/01/2024 al 31 gennaio 2024;

Qualora il finanziamento trasferito dalla Regione Sardegna per l'anno 2023 fosse insufficiente a coprire l'intero fabbisogno si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

Ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e dell'articolo 4, 7° comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n°109, l'Amministrazione Comunale può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, secondo la vigente normativa in materia.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

Per informazioni contattare i numeri 0781,274436-408- 420-406-419-403.

Iglesias, 05/10/2023

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI